

## **INTERROGAZIONE n. 1015**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 99, comma 7 del Regolamento interno

**OGGETTO: *Sostenibilità finanziaria del Diritto allo Studio Universitario in Piemonte e copertura delle borse di studio dopo la conclusione della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR.***

### **Premesso che**

- con il Regolamento (UE) n. 2021/241 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- l'Investimento 1.7 della Missione 4, componente 1 del PNRR ha permesso un incremento strutturale del numero e del valore delle borse di studio universitarie in Piemonte;
- con la D.G.R. n. 1-1378 del 21 luglio 2025 Regione Piemonte ha quantificato gli importi per le borse di studio degli studenti universitari per l'A.A. 2025/2026;
- tra le risorse stanziato figuravano: euro 37.577.453,00 di fondi regionali e eventuali risorse del PNRR nell'ambito della misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 approvate a seguito dell'ultima revisione;
- l'ultima modifica al PNRR è stata approvata in data 27 novembre 2025 con Decisione del Consiglio ST 15106/2025 ADD 1 COR 1, alla Decisione del Consiglio ECOFIN sopracitata, e nell'ambito della Missione 4 Componente 1, Investimento 1.7, ha previsto la rimodulazione del Target M4C1-15bis relativo all'incremento delle borse di studio;
- attraverso il Decreto Direttoriale n. 180 del 11-2-2026 a Regione Piemonte sono stati destinati 10.531.402,05 € nell'ambito della misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR per l'anno accademico 2025/2026;

- la D.G.R. n. 2-2236 del 16 febbraio 2026 ha approvato un'integrazione urgente di 11.593.260,69 euro alla dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 1-1378 del 21 luglio 2025, la cui copertura è garantita mediante risorse regionali stanziare sul capitolo di spesa 168709, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.04 (Istruzione universitaria), annualità 2026;

#### **Premesso inoltre che**

- l'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario - EDISU Piemonte - istituito con la l.r. 16/1992 e avente il compito di realizzare gli interventi per il diritto allo studio universitario, rispetto alla missione 4, componente 1, investimento 1.7 del PNRR, riveste il ruolo di soggetto attuatore;

#### **Considerato che**

- alla Regione Piemonte sono state attribuite, sulla base dei provvedimenti ministeriali di riparto, nell'ambito della Missione 4, componente 1, investimento 1.7, risorse complessive distribuite su tre annualità (A.A. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), per un ammontare complessivo superiore ai 50 milioni di euro di fondi straordinari;
- l'attuale modello di "piena copertura" (100% degli idonei beneficiari) in Piemonte poggia oggi su una "stampella" finanziaria europea straordinaria che scadrà tassativamente nel 2026;
- l'intervento d'urgenza di quasi 12 milioni di euro di fondi regionali operato a febbraio 2026 evidenzia una tensione tra fabbisogno finanziario e risorse disponibili, rispetto agli standard attualmente garantiti;

#### **Rilevato che**

- la cessazione dei finanziamenti PNRR al 31 dicembre 2026 comporterà un vuoto di bilancio stimabile in circa 20 milioni di euro annui, secondo le proiezioni basate sull'andamento della spesa negli ultimi esercizi e sull'incremento strutturale della platea, per mantenere gli importi attuali, cui vanno sommati i maggiori oneri derivanti dall'ampliamento strutturale della platea dei beneficiari recepito con le ultime delibere di Giunta;
- tale scenario rischia di compromettere il principio della piena copertura degli idonei, riportando il sistema regionale a condizioni precedenti all'intervento straordinario del PNRR;

## Visto

- il D.lgs. n. 68/2012 di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario, all'articolo 18, comma 1, individua le fonti di finanziamento per l'erogazione delle borse di studio, in particolare:
  - il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), da assegnare alle Regioni in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni stesse;
  - il gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, versata dagli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti superiori di grado universitario e degli istituti AFAM;
  - le risorse proprie delle Regioni, oltre al gettito derivante dalla predetta tassa regionale, *"in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale"*;
- l'articolo 12 del D.L. 152/2021 e s.m.i. che disciplina il rinvio delle risorse PNRR sul fondo FIS;

## INTERROGA

### **l'Assessore regionale competente in materia per sapere**

- quale sia la stima aggiornata del fabbisogno finanziario annuo necessario a mantenere il 100% della copertura delle borse di studio a partire dall'anno accademico 2026/2027 (post-PNRR);
- come intenda garantire nel bilancio pluriennale la stabilità delle risorse necessarie, evitando che la fine del PNRR si traduca nel ritorno della figura dello *"studente idoneo non beneficiario"*;
- se sia stato attivato un confronto formale con il Ministero dell'Università e della Ricerca per rendere strutturale l'incremento del Fondo Integrativo Statale (FIS), compensando il vuoto finanziario che lascerà l'Investimento 1.7 della Missione 4.